

COMMISSIONI CONGIUNTE BILANCIO
DI CAMERA E SENATO

Disegno di Legge di Bilancio 2022

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

22 Novembre 2021

INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori,
consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l'invito a partecipare alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del mondo bancario sul Disegno di legge di bilancio per il 2022, che dà attuazione alla programmazione economico-finanziaria esposta nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021.

La ripresa dell'economia italiana si sta dimostrando robusta e superiore alle attese. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL è aumentato del 2,7% sul periodo precedente, in accelerazione rispetto allo 0,3% registrato nel primo trimestre. La crescita è stata spinta dai consumi delle famiglie e, in misura minore, dagli investimenti. Il contributo del commercio estero è stato leggermente positivo a seguito di una significativa ripresa delle esportazioni e di un rallentamento delle importazioni.

La stima preliminare relativa al terzo trimestre indica una crescita del PIL pari al 2,6% sul periodo precedente. La crescita acquisita per l'anno in corso è pari al 6,1%. Il PIL è ancora inferiore rispetto al livello pre-pandemia per circa l'1,3%, ma il gap si sta chiudendo. Il PIL dovrebbe registrare una dinamica più moderata ma comunque positiva nel quarto trimestre, rallentato dalle tensioni sui prezzi e dalla recrudescenza della pandemia.

Per quanto riguarda più specificamente l'attività bancaria, il volume dei prestiti mantiene un andamento crescente. A settembre 2021, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 2% su base annuale (distinguendo per settore per i prestiti alle imprese si registra un

aumento dello 0,7% mentre l'aumento è del 3,6% per i prestiti alle famiglie). I tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono su livelli infimi, confermandosi sui minimi storici. Sempre a settembre 2021, la raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del 5,3% su base annua. I depositi sono aumentati di oltre 115 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +6,9% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 13 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -6,3%).

Per quanto riguarda i conti del comparto bancario italiano, i dati pubblicati dall'Autorità bancaria europea (EBA) indicano che nonostante la pandemia la qualità dell'attivo è migliorata, anche grazie alle azioni di supporto adottate sia a livello europeo sia nazionale: nel secondo trimestre del 2021 l'NPL ratio lordo dei gruppi italiani è sceso al 4%, sempre più vicino alla media europea (2,3%). In termini netti, l'indice si colloca al 2% per l'Italia e all'1,3% in media europea.

Anche la posizione patrimoniale si è rafforzata: il CET 1 ratio è salito dal 14% del 2019 a circa il 15,5% a giugno 2021. Il rafforzamento patrimoniale consente quindi agli intermediari italiani di affrontare da una posizione di grande solidità il possibile deterioramento della qualità del credito, che peraltro almeno per il momento non si sta manifestando, certamente in parte anche grazie a moratorie e altre misure di sostegno ai redditi di famiglie e imprese. A tal riguardo è di interesse segnalare che, nella maggior parte dei casi, i debitori i cui crediti a seguito della crisi sanitaria erano stati oggetto di moratorie che nel frattempo sono terminate, hanno ripreso a pagare regolarmente i propri impegni finanziari verso le banche. Merita ricordare che dall'inizio dell'emergenza, a marzo 2020, le banche hanno concesso dilazioni di pagamento nella forma di moratorie

pubbliche e private per oltre 270 miliardi di euro, dei quali si stima circa 60 miliardi ancora in essere (al 5 novembre 2021). Le banche operanti in Italia hanno ricevuto e lavorato oltre 2,5 milioni di richieste di finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per un importo pari a poco meno di 210 miliardi di euro. È di quasi 30 miliardi (per oltre 3.600 domande) l'operatività relativa alle garanzie SACE in favore delle imprese di grandi dimensioni.

Le prospettive dell'attività bancaria dipenderanno dalla rapidità e dall'intensità della ripresa economica. A tal fine è necessario agire per assicurare le condizioni per il consolidamento della ripresa e cogliere le occasioni di crescita e sviluppo offerte dai programmi europei adottati in risposta alla pandemia e in particolare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Scendendo più nel dettaglio dei contenuti del Disegno di legge all'attenzione, verranno di seguito illustrate e commentate le singole disposizioni di interesse, in materia di fiscalità e crescita, accesso al credito e lavoro, focalizzando soprattutto l'attenzione sulle misure per sostenere le imprese ancora in situazioni di difficoltà ma con prospettive di crescita.

SUPPORTO ALLE IMPRESE

Nell'ottica di procedere con adeguata gradualità al passaggio dalle misure emergenziali a misure volte a sostenere la ripresa, appaiono di rilievo il rifinanziamento della "Nuova Sabatini" (articolo 11) e la proroga fino al 30 giugno 2022 degli interventi straordinari di garanzia, gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI (articolo 14) e dalla SACE

(articolo 15), in linea con quanto previsto dal Temporary Framework in materia di aiuti di Stato.

La previsione di una fase transitoria, decorrente dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, nella quale saranno mantenute alcune delle misure straordinarie di sostegno gestite dal Fondo di garanzia per le PMI si reputa necessaria e andrà valutata anche alla luce dell'evoluzione della pandemia. In particolare, il comma 3 dell'articolo 14 prevede:

- l'importo massimo garantito per singola impresa resti pari a 5 milioni di euro;
- l'ammissibilità alla garanzia del Fondo anche per le imprese rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione adottato dal Fondo di garanzia;
- una percentuale di copertura al 60% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti (esigenze di circolante e liquidità), in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione adottato dal Fondo.

Con riferimento a questo ultimo punto, si segnala peraltro che la formulazione presenta elementi di incertezza interpretativa. Al riguardo, è opportuno che venga chiarito che le operazioni finanziarie diverse da quelle indicate nel punto in discorso – indipendentemente dal soggetto beneficiario e dalla fascia di rating di appartenenza – siano comunque garantite all'80% nel periodo transitorio.

In aggiunta alle deroghe sopra ricordate, si ritiene opportuno ampliare la rete di sostegno nella fase transitoria al fine di garantire un adeguato supporto alle imprese che stanno ancora metabolizzando gli effetti della crisi. In particolare, sarebbe utile che a partire dal 1° Gennaio 2022 sia consentito di:

- richiedere la garanzia del Fondo anche in relazione a operazioni di rinegoziazione di finanziamenti non già garantiti;
- cumulare la garanzia del Fondo con quella ipotecaria per le operazioni di investimento immobiliare;
- cumulare la garanzia del Fondo con quella dei Confidi o con altra garanzia reale per arrivare ad una copertura fino al 100% del finanziamento.

Appare anche opportuno riammettere alla copertura del Fondo le imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti inferiore a 249, considerato che la garanzia della SACE – adatta per operazioni di maggiore dimensione – non si presta alla gestione di un numero elevato di operazioni.

Va inoltre considerato che – come testimoniano i numeri – nel corso degli ultimi due anni molte imprese hanno esaurito l'importo massimo di garanzia ottenibile nell'ambito del "Regime de minimis". Si propone quindi di prevedere che, a partire dal 1° gennaio 2022, le imprese in tale condizione possano corrispondere al Fondo una commissione di garanzia a condizioni di mercato per continuare a fruire della garanzia pubblica.

Per quanto concerne le garanzie rilasciate da ISMEA in favore del mondo agricolo e della pesca, riteniamo che - considerata la loro assimilazione con quelle del Fondo per le PMI, secondo quanto previsto dal DL Liquidità - anch'esse siano prorogate almeno fino al 30 giugno 2022, con condizioni equiparate anche per la successiva fase di transizione, ad esempio ammettendo le operazioni di rinegoziazione.

Con riferimento alle nuove misure, molto rilevante è la costituzione del Fondo Italiano per il Clima (articolo 54) per il finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al

raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e la tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. Il Fondo può tra l'altro rilasciare garanzie su finanziamenti.

Sarebbe opportuno che nella fase di definizione delle modalità operative del nuovo Fondo fossero considerati gli strumenti di garanzia già esistenti, quali il Fondo di garanzia per le PMI, la SACE che rilascia garanzie in favore del comparto "Green" e il Fondo per l'efficienza energetica, come si propone di modificarlo nello stesso DDL (articolo 159).

È importante evitare sovrapposizioni operative e differenziazioni nelle modalità di rilascio, gestione ed escussione delle garanzie che non siano strettamente giustificate dalle specificità delle coperture rilasciate e dei soggetti beneficiari.

Si coglie altresì l'occasione per rilevare l'utilità derivante dalla possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di accedere ad informazioni inerenti le caratteristiche energetiche degli edifici e dei siti produttivi e alle altre informazioni raccolte dagli Enti locali e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) nell'ambito del database SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica - APE), utili alla predisposizione di proposte di finanziamento volte a stimolare interventi di efficienza energetica o, ancora, a quelle raccolte dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) per valutare allineamento delle imprese alle normative nazionali ed europee in materia ambientale o dai soggetti erogatori di energia per comprendere i livelli di consumo e la composizione dell'energia utilizzata tra rinnovabili e non.

In particolare, l'accesso a questi database consentirebbe alle banche e agli intermediari di poter acquisire informazioni sul grado di performance energetica delle imprese nonché degli immobili a garanzia dei finanziamenti, non solo in fase di erogazione (nell'ambito della quale l'APE viene già acquisito), ma anche in seguito ad un successivo intervento di riqualificazione energetica (nell'ottica di classificare gli immobili a garanzia del portafoglio finanziamenti con la corretta classe energetica di appartenenza).

Tale proposta è altresì linea con gli obiettivi internazionali (Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile), europei (ad. es. "Green Deal europeo") e nazionali (PNRR).

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

Con riferimento all'acquisto dell'abitazione, è importante aver previsto le misure straordinarie di sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui ([articolo 17](#)), sia per quelle dedicate al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa ([articolo 39](#)).

In materia di supporto alle famiglie e ai giovani è opportuno ricordare che sono operativi due fondi di garanzia per favorire l'accesso al credito: il "Fondo per il credito ai giovani", di cui all'art.15, comma 6 del D.L 2 Luglio 2007, n. 81, che rilascia garanzie in favore di finanziamenti agli studenti per l'iscrizione all'università per frequentare corsi di specializzazione post laurea o per approfondire la conoscenza delle lingue straniere e il "Fondo di sostegno alla natalità" di cui all'art. 1, comma 348 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che rilascia garanzie in favore di finanziamenti a genitori con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si tratta tuttavia di strumenti che – nonostante le potenziali capacità di favorire l'accesso al credito – sono poco utilizzati in quanto non sono

riconosciuti ai fini di mitigazione del rischio di credito dalle vigenti disposizioni di vigilanza per le banche. In particolare, non è prevista per entrambi i Fondi la controgaranzia dello Stato - presente invece nel "Fondo prima casa" - non consentendo il pieno sviluppo delle potenzialità e dell'operatività di questi strumenti ai fini di accesso al credito per categorie di soggetti che hanno una assoluta rilevanza sociale.

È importante, pertanto, che siano rilasciate le controgaranzie dello Stato anche su questi fondi di garanzia.

FISCALITA'

Per quanto riguarda lo stanziamento di risorse pari a 8 miliardi di euro per il 2022 e a 7 miliardi di euro per il 2023 finalizzato alla riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi, in particolare alla riduzione dell'IRPEF e dell'aliquota dell'IRAP, valutazioni potranno essere espresse solo in relazione alle concrete modalità di intervento definite dai successivi provvedimenti normativi che disporranno l'utilizzo di tali risorse.

Per ciò che concerne l'IRAP, il tributo regionale è oggetto di una specifica disposizione nell'ambito del disegno di legge di delega sulla riforma fiscale, recentemente presentato alla Camera dei deputati. In particolare, l'articolo 5 del citato DDL definisce i criteri di delega per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Come si è già avuto modo di rappresentare nei commenti al DDL di delega fiscale, l'auspicio è che, nel delineare tale superamento, sia considerata la possibilità di intervenire non solo attraverso una riduzione dell'aliquota, ma anche mediante la rimodulazione della base imponibile del tributo regionale, accompagnata dalla previsione di un adeguato periodo transitorio.

Tale ulteriore modalità di intervento consentirebbe alle imprese di beneficiare della riduzione del prelievo sul tributo regionale, senza incorrere nella penalizzazione determinata dalla necessità di rappresentare, nei relativi bilanci, gli effetti derivanti dalla riduzione di aliquota sull'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte nel rispetto dei principi contabili adottati.

A riguardo, è importante che da subito si intervenga, come più volte richiesto dal presidente Antonio Patuelli, per eliminare l'Irap per quelle imprese che sono in perdita o che pur in equilibrio a seguito dell'imposizione Irap andrebbero in perdita. Quella tassa peggiora la condizione delle imprese, con tutte le conseguenze che ne derivano anche nei rapporti con le banche

Con riguardo ai principali bonus edilizi (articolo 9), è opportuno prevederne la proroga per annualità ulteriori rispetto al 2022 comprendendo l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura.

Le modifiche sul "quantum" di alcune agevolazioni rischiano di depotenziarne l'efficacia in termini di sostegno all'economia reale, generando al contempo un effetto "rincorsa" dei potenziali beneficiari. Questo ultimo effetto aumenta la pressione sulla domanda con una significativa difficoltà delle imprese per esaudirla.

A tali modifiche si affiancano quelle previste dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche", entrate in vigore dal 12 novembre scorso. In relazione a tale decreto-legge, l'Associazione, pur ritenendo necessarie le iniziative volta a garantire il lecito utilizzo delle misure in questione, ritiene necessari una serie di chiarimenti onde evitare difficoltà nel processo di cessione dei crediti. I principali dubbi interpretativi attengono alla retroattività dei nuovi

obblighi e agli adempimenti richiesti ai fini antiriciclaggio al cessionario per le acquisizioni successive alla prima; sotto quest'ultimo aspetto è fondamentale precisare che il cessionario non può rispondere per operazioni sospette relative alle cessioni pregresse (non potendo averne notizia).

I chiarimenti non possono attendere la conversione del decreto perché questo determina incertezza negli operatori e nei cittadini, con il rischio di compromettere gli investimenti attuali e futuri negli interventi edilizi volti a riqualificare il patrimonio immobiliare nazionale.

Come già evidenziato in precedenti occasioni, per essere realmente efficace, la normativa in parola necessita di stabilità e, in caso di modifiche sostanziali, occorrerebbe prevedere appositi meccanismi di tutela dell'affidamento di cittadini e imprese, come ad esempio l'indicazione di una data di entrata in vigore successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si auspicano quindi interventi correttivi volti a conferire maggiore certezza, stabilità e semplicità alle norme agevolative in parola, confermando la forte efficacia della leva fiscale in termini di stimolo alla crescita e alla ripresa dell'economia.

E' importante aver previsto la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 10), in quanto supportano ed incentivano gli investimenti in beni ed in attività funzionali all'incremento della capacità di innovare e di produrre reddito delle imprese, in linea con gli obiettivi di transizione digitale ed ecologica contenuti nel PNRR.

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0», sebbene dal punto di vista soggettivo le previsioni normative siano molto ampie operando per la generalità delle imprese residenti sul territorio nazionale, permangono delle limitazioni dovute alle tipologie di investimenti agevolati.

La disposizione - che fa riferimento agli allegati tecnici alla Legge di bilancio 2017 - agevola principalmente beni strumentali ad alto contenuto tecnologico interconnessi nel processo produttivo e destinati prevalentemente alla produzione fisica.

La struttura dell'agevolazione dovrebbe includere espressamente taluni settori, come quello bancario, che sono caratterizzati da un costante, necessitato e inarrestabile processo di innovazione tecnologica in beni materiali e immateriali.

Al fine di stimolare l'intero complesso degli investimenti strettamente connessi con i processi di innovazione tecnologica (esempio: investimenti propedeutici alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi interni delle banche e delle imprese in generale), prescindendo dal settore economico a cui quegli stessi investimenti sono destinati, si auspica l'estensione del credito d'imposta agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati nell'apposito allegato alla Legge di bilancio 2017.

Infine, per favorire le programmazioni di lungo periodo degli investimenti, si auspica una stabilizzazione di tutte le misure agevolative contenute nell'articolo in commento parametrando non a una soglia fissa ma alla dimensione delle imprese.

Per quanto attiene alle modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali (articolo 191), la disposizione

interviene sull'articolo 110 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 modificando il periodo di ammortamento dei valori riallineati da 18 a 50 anni. Propone poi delle opzioni per confermare l'attuale periodo (previa integrazione dell'imposta sostitutiva) o rinuncia al riallineamento (con rimborso dell'imposta versata).

Le motivazioni della norma sono probabilmente da ascrivere all'esigenza di contenere gli effetti sul gettito ma indubbiamente le modifiche configurano un altro tipico caso di mancato rispetto del principio di affidamento del contribuente con il rischio di indebolire la fiducia degli investitori e degli operatori economici in generale: benefici (eminentemente di gettito) di casi particolari porterebbero ad effetti negativi di portata generale, atteso che la fiducia nell'impianto normativo di un contesto economico è alla base delle scelte di investimento.

In ogni caso si auspicano una serie di chiarimenti inerenti al trattamento fiscale di questi avviamenti e altri valori immateriali avendo cura di precisare: (i) se occorre operare con un avviamento unico o multipli discriminando anche le durate degli ammortamenti ante e post riallineamento e (ii) la conferma della trasformabilità in crediti di imposta delle imposte anticipate iscritte in bilancio che godevano di tale status.

Da ultimo, la decisione di innalzare da 30.000 a 40.000 euro il tetto annuo alle somme investibili nei Piani Individuali di Risparmio (PIR) ordinari (articolo 8) va nella direzione di dare nuova spinta questa iniziativa volta a convogliare il risparmio verso le imprese e impegni produttivi. Tuttavia, per invogliare i risparmiatori a dirottare l'ingente liquidità accumulata sui conti correnti verso attività più produttive servono anche incentivi fiscali per investimenti di medio/lungo termine.

ABI confida che con la delega fiscale e il DDL bilancio ci siano innovazioni sufficienti per tendere verso questo obiettivo.

LAVORO

Quanto al tema “Lavoro” è attribuita centralità agli interventi relativi al mercato del lavoro e all’occupazione, che devono favorire la migliore trasmissione degli effetti positivi della ripresa economica sull’occupazione, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, nonché accompagnare le profonde fasi di transizione.

Ferma l’importanza e la conseguente attenzione da riservare alla riduzione del c.d. cuneo fiscale/contributivo – intervenendo sia lato aziende che lato lavoratori – per gli effetti positivi che genererebbe sull’occupazione, in ordine alle disposizioni in tema di lavoro e previdenza contenute nel DDL in commento, seguendo l’ordine dell’articolato, si concentra qui di seguito l’attenzione sulle misure di maggior rilievo e impatto.

Si ritiene importante la scelta di confermare misure di flessibilità nell’accesso a pensione, anche per i riflessi che ne derivano sulla possibilità di realizzare percorsi di ricambio generazionale e favorire così l’occupazione giovanile: in particolare, la proroga di opzione-donna ([articolo 26](#)) e la c.d. Quota 102 ([articolo 23](#)) per l’anno 2022, oltre alla proroga e all’allargamento dell’ambito di applicazione dell’Ape sociale ([articolo 25](#)).

Un capitolo centrale del DDL di bilancio (Titolo V) è quello relativo al “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” ([articoli 52-87](#)), che tiene anche conto del confronto sviluppato con le Parti sociali in merito ad una riforma complessiva (ammortizzatori sociali e politiche attive) idonea a fronteggiare le sfide di cambiamento e transizione del prossimo futuro, anche a seguito dell’esperienza correlata all’emergenza sanitaria. Al riguardo, come rappresentato

nell'ambito del tavolo di confronto tra le Parti sociali e il Ministero del Lavoro, ABI ritiene fondamentale che l'ampliamento del novero delle aziende e lavoratori interessati dalla copertura degli ammortizzatori sociali sia realizzato conservando il modello di ammortizzazione sociale composito e articolato, nel quale a fianco della Cassa integrazione guadagni operano da tempo i Fondi bilaterali di solidarietà, come quello del credito che, attraverso il complesso delle prestazioni dallo stesso erogate, ha dimostrato la sua comprovata efficacia anche durante l'attuale fase di emergenza sanitaria. In tal modo si preserva un sistema pluralistico che tiene conto delle specificità dei singoli settori, garantendo interventi e prestazioni disegnati e calibrati sulle diversificate esigenze e bisogni dei lavoratori e delle aziende dei diversi ambiti produttivi, fermo restando l'adeguamento dei Fondi stessi ai nuovi standard di prestazioni.

Si ritiene nel contempo di evidenziare come risulti più efficiente – oltre che opportuno – che il nuovo impianto confermi la possibilità per i Fondi bilaterali di solidarietà (che, si ricorda, sono finanziati direttamente dalle aziende e dai lavoratori di ciascun ambito di riferimento, senza ricorso ad interventi di finanza pubblica) di mantenere/prevedere anche prestazioni migliorative rispetto ai livelli minimi legislativamente previsti, per garantire maggior coerenza anche con le specifiche situazioni. In tal senso risulterebbe opportuno che nella disciplina dell'assegno di integrazione salariale (articolo 69) – ove viene indicato il livello di prestazione che i Fondi sono chiamati a garantire, pari all'indennità di cassa integrazione – venisse reintrodotta il termine "almeno" già previsto nell'attuale disciplina.

Nell'ambito degli ammortizzatori sociali e del più ampio tema delle politiche attive rientra la norma sul contratto di espansione (articolo 72), di cui si è estesa la vigenza, con allargamento della platea

aziendale di riferimento. Nell'auspicare che tale istituto – utile ai processi di transizione e ricambio generazionale – possa assumere in futuro carattere strutturale, si ritiene che la sua efficacia nello sviluppare nuova occupazione (in particolare giovanile) possa essere potenziata apportando al medesimo taluni adeguamenti che ne rendano più fluida ed efficace l'operatività, in particolare nell'ipotesi in cui il contratto di espansione trovi attuazione - come riconosciuto dalla normativa - sulla base del corrispondente intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali.

In questo caso, l'accompagnamento a pensione – che qualifica il contratto di espansione unitamente agli interventi formativi e ai piani di nuove assunzioni – dovrebbe poter avvenire utilizzando gli strumenti già in essere nei regolamenti dei Fondi di solidarietà, specificamente gli assegni straordinari anziché la c.d. "indennità di isopensione". Tale soluzione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che la differenza dell'assegno straordinario rispetto all'importo dell'indennità di "isopensione" erogata con il contratto di espansione sarebbe interamente coperta finanziariamente dai datori di lavoro in ottemperanza alle regole ordinarie già in vigore per i Fondi medesimi.

Sempre in tema di politiche attive e sostegno all'occupabilità delle persone nei processi di transizione/ristrutturazione, ulteriori aspetti di rilievo sono costituiti dal potenziamento degli ambiti di intervento dei Fondi interprofessionali costituiti dalle Parti sociali e la possibilità di "restituzione" agli stessi della quota del noto contributo di finanziamento dello 0,30%, che a partire dalla legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015) è stato parzialmente indirizzato a differenti finalità.

Il DDL prevede tale effetto restitutivo (articoli 79 e 80) per le sole ipotesi in cui i Fondi interprofessionali finanzino piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori interessati da riduzioni e sospensioni di lavoro e dai correlati trattamenti di integrazione salariale.

Ritenendo che la norma intenda individuare le specifiche situazioni aziendali che consentono di valorizzare tale forma speciale di finanziamento dei piani formativi in quanto particolarmente utili a sostenere l'occupabilità dei lavoratori ed evitare così la perdita del lavoro, si sottolinea come il potenziamento del finanziamento della formazione potrebbe essere consentito in tutte le situazioni in cui l'azienda - versando nelle condizioni che determinano l'accesso alle integrazioni salariali - avvii processi di riqualificazione/incremento di competenze per la salvaguardia occupazionale, ancorché il datore di lavoro non faccia ricorso alla misura di sospensione della prestazione (che comporterebbe impegno di risorse pubbliche ed effetti negativi sul reddito dei lavoratori). In tal modo si salvaguarderebbe comunque la casistica oggettiva di intervento prevista nel disegno di legge (causali per ricorrere alle integrazioni salariali), senza costringere il datore di lavoro a farvi concretamente ricorso (per poter accedere ad un più ampio finanziamento della formazione con cui garantire l'occupabilità dei lavoratori interessati).

Come di consueto l'Associazione Bancaria Italiana si rende pienamente disponibile per un confronto di natura tecnica-giuridica sui provvedimenti attuativi delle norme in commento.